



Venezia, 20-02-2013

nr. ordine 1684
Prot. nr. 25

Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Chiarimenti sull'affidamento di alcuni incarichi e sulla mancata pubblicazione sul sito internet del Comune dei riferimenti agli stessi

Tipo di risposta richiesto: scritta

Visto il

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni. Approvato con delibera di G.C. N. 171 del 14/3/2008 e G.C. N. 686 del 20/11/2008 e G.C. n. 299 del 18/6/2009, di seguito il "Regolamento".

Premesso:

- che l'art. 9 del Regolamento dispone, al comma 1, che "Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge."
- che l'art. 5, comma 2 del Regolamento obbliga a seguire il principio di rotazione, in presenza dei presupposti per l'affidamento diretto dell'incarico, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento.
- che l'art. 9 del Regolamento ricomprende nel dettato tutti gli incarichi e consulenze, anche se conferiti con la modalità diretta di cui all'art. 5 del Regolamento.
- che l'art. 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'art. 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone: "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica."
- che l'art. 11, comma 8, lettera i) del dlgs 150/2009 dispone:
"Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: "Trasparenza, valutazione e merito":

.....
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati."

- che l'art. 1, comma 4, lettera c) del Regolamento dispone che sono esclusi dall'applicazione del Regolamento gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati.
- che il 31 dicembre 2012 le determinazioni n. 2772, 2775, 2776, 2780, 2781, 2782, 2786, 2789, 2790, 2791 affidano tutte incarichi di patrocinatura avanti al Consiglio di Stato all'avvocato Nicolo' Paoletti del foro di Roma, ognuna per l'importo di € 1.132,56.
- che il dirigente dichiara "l'incarico sopra citato non è assoggettato al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" e che, nella carenza di un riferimento preciso, si presume si appelli all'art. 1, comma 4, lettera c) del Regolamento
- che tra il 16 novembre 2012 e il 31 dicembre 2012 risultano nel complesso 20 determinazioni per impegni di spesa a favore del medesimo avvocato con la medesima motivazione "Domiciliazione".
- Il 31 dicembre 2012, con determinazione n. 2817, è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dei teatri Toniolo e Momo all'arch. Filippo Vigato
- che la dirigente responsabile non assoggetta l'incarico di cui alla determinazione n. 2817 alle previsioni del Regolamento, appellandosi all'art. 1, comma 4, lettera c) del Regolamento

Considerato che:

- dell'incarico all'arch. Filippo Vigato non si trova evidenza nel sito internet del Comune, nella sezione dedicata alle Consulenze e incarichi professionali.
- Di nessuno dei 20 incarichi affidati all'avvocato Paoletti viene data evidenza nel sito internet del comune, nella sezione dedicata alle Consulenze e incarichi professionali
- L'Amministrazione comunale dispone del Servizio Prevenzione e Protezione, a cui correttamente si è rivolta la dirigente per coprire l'incarico di cui sopra.
- L'art. 1 comma 4 del Regolamento, laddove esclude in toto dall'applicazione del Regolamento alcune fattispecie di incarichi è in contrasto col dettato dell'art. 1 comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, comma 5, come pure con quanto previsto dall'art. 11, comma 8 lettera i) del dlgs 150/2009, tutte norme di rango superiore e quindi inderogabili da un regolamento comunale.
- L'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento prevede, a pena di inefficacia, la pubblicazione sul sito web del provvedimento di conferimento dell'incarico, completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
- l'art. 1 comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, comma 54 prevede, oltre all'inefficacia del provvedimento di affidamento dell'incarico, che "in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto."

Ritenuto pertanto che:

- l'incarico conferito con la determinazione n. 2817 non rispetti il divieto di rinnovo degli incarichi e il principio di rotazione, nonché sia in contrasto con quanto previsto dal dlgs 150/2009, art. 11, comma 8, lettera i), in quanto non pubblicato sul sito internet
- gli incarichi di Domiciliazione conferiti all'avvocato Paoletti non rispettino il principio di rotazione e siano in contrasto con quanto previsto dal dlgs 150/2009, art. 11, comma 8, lettera i), in quanto non pubblicati sul sito internet
- per tutti gli incarichi e consulenze assegnati dall'Amministrazione comunale manchino gli elementi espressamente indicati dall'art. 9 del Regolamento

SI CHIEDE AL SINDACO E ALL'ASSESSORE COMPETENTE

- di chiarire se gli incarichi di cui in premessa siano inefficaci come disposto dall'art. 9 comma a) del Regolamento e, nel caso, quali provvedimenti intende adottare
- perché non è stato rispettato il principio di rotazione, come previsto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento, nell'assegnazione degli incarichi di natura legale
- di chiarire perché per l'incarico affidato con la determinazione n. 2817 non sia stato rispettato il principio della rotazione e il divieto di rinnovo
- di spiegare perché nella sezione del sito web del comune dedicata alle consulenze manchino i testi delle determinazioni e di tutto quanto sia necessario per capire le motivazioni degli incarichi, così come disciplinato dall'art. 9 del Regolamento.
- quali sono le motivazioni che spingono ad arrivare con un così alto numero di cause al Consiglio di Stato
- il numero della cause promosse dall'amministrazione comunale nel corso del 2012
- il numero della cause intentate all'amministrazione comunale nel corso del 2012
- il numero dei ricorsi presentati al Consiglio di Stato nel corso del 2012
- il numero totale delle cause pendenti, ad inizio e a fine 2012, divise tra primo e secondo grado
- il numero totale delle cause vinte dall'amministrazione, divise tra primo e secondo grado
- il numero totale delle cause perse dall'amministrazione, divise tra primo e secondo grado
- il costo totale sopportato dall'amministrazione come conseguenza delle cause perse
- quale sia la percentuale di successo nelle cause portate davanti al Consiglio di Stato, limitatamente a quelle chiuse nel 2012
- come venga calcolato l'incentivo di risultato dell'avvocatura civica
- come intende diminuire il tasso di litigiosità dell'amministrazione comunale
- di accertare le eventuali responsabilità dei dirigenti comunali in ordine alle vicende qui evidenziate, anche sotto il profilo del riconoscimento o meno della retribuzione di risultato, e di spiegare se tale eventuale accertamento potrà incidere sulla Performance della categoria "Dirigenti".

Gian Luigi Placella